C.S.D.M. S.r.l. Società Unipersonale – Milano: Via Caviglia, 3 CAP 20139 – Tel. 02.56816188
info@csdm.it – www.csdm.it – P. IVA 12822160151 – Brescia: Via Cipro, 1 CAP 25124
Registro delle Imprese di Milano n° 12822160151 – R.E.A. n° 1587639 – Cap. Soc. € 2.700.000
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
GDPR n.679/2016 al sito www.d360.cloud/privacycondominiale

Organismo Notificato n° 903

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Parte Generale – rev. 1

Ex. D.Lgs. 231/2001

Milano, 13 dicembre 2024

INDICE

SEZIONE I: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 3
1.2 I reati "presupposto" 3
1.3 Sanzioni 6
1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'Ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo 7
1.5 Linee Guida delle associazioni di categoria 8
SEZIONE II: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CSDM 9
2.1 Descrizione attività e missione di CSDM 9
2.3 Struttura Organizzativa 10
2.4 Obiettivi del Modello Organizzativo 10
2.5 Destinatari del Modello 11
2.6 Approccio metodologico e valutazione dei rischi 12
2.7 Sistema integrato 12
2.8 Struttura del Modello 12
SEZIONE III: L'ORGANISMO DI VIGILANZA 13
3.1 Requisiti e collocazione dell'Organismo di Vigilanza 13
3.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 14
3.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità 15
3.4 Nomina, composizione e durata dell'OdV 15
3.5 Revoca dell'incarico 16
3.6 Reporting dell'OdV verso gli organi societari ed il vertice aziendale 16
3.7 Flussi informativi verso l'OdV 17
3.8 Riservatezza 18
SEZIONE IV: INFORMAZIONE E FORMAZIONE AL MODELLO 18
4.1 Attività di informazione e formazione 18

SEZIONE I: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In data 08 giugno del 2001, in attuazione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Decreto") recante norme sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Tale provvedimento, emanato anche per adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità penale dell'impresa ad alcune disposizioni di diritto internazionale, prevede la responsabilità dell'Ente come conseguenza della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e, correlativamente, statuisce l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo di sanzioni amministrative che possono incidere gravemente sullo svolgimento dell'attività dell'Ente medesimo.

In particolare, l'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità in capo all'Ente qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria, nonché da persone che esercitino la gestione ed il controllo dello stesso (soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati (dipendenti, consulenti, collaboratori etc.).

In sostanza, qualora uno dei soggetti sopra elencati, ponga in essere uno dei reati previsti dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale dell'agente si aggiunge anche le responsabilità amministrativa dell'Ente nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi i reati. Ciò salva l'ipotesi in cui l'agente abbia commesso il fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.

1.2 I reati "presupposto"

I reati che comportano in capo all'Ente la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, sono contenuti nel capo I, sezione III, del medesimo testo di legge.

Nella sua prima configurazione il Decreto ha introdotto gli artt. 24 e 25 ovvero i **reati contro la Pubblica Amministrazione** (corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato). Successivamente il legislatore è intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale e adeguarla alle convenzioni internazionali.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 24);
- **reati di concussione**, **induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (art. 25, D.Lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016;
- **reati societari**. L'art 25-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (così come modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla legge. 69/2015), che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari. All'interno della famiglia dei reati considerati nell'att.25 – ter si inseriscono anche i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.
- **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*";
- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile

la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-*octies* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*. e 648-ter.1 c.p.;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (modificato dal D.lgs. n. 7 e 8 del 2016) il quale prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
- **delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art.25-*bis* n.1 del Decreto;
- **delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla legge n. 68/2015;
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- **reati di razzismo e xenofobia** (Art. 604-bis c.p) richiamato nell'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (25quaterdecies, D.lgs. 231/01) articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019
- **delitti contro il patrimonio culturale** (25-septiesdecies, 25-duodevicies, D.Lgs. 231/01) articoli aggiunti dalla L. n. 22/2022
- **reati Tributari** (25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/01) articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

1.3 Sanzioni

Il D.lgs. 231/2001 individua una serie articolata di sanzioni che conseguono (o possono conseguire) al riconoscimento della responsabilità a carico dell'Ente.

In sintesi, esse sono così riassumibili:

- **Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);**
- **Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17);**
- **Confisca (art. 19);**
- **Pubblicazione della sentenza (art. 18).**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che la competenza in merito all'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'ammontare e del quantum della sanzione, è attribuita al Giudice Penale, competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

Le **sanzioni pecuniarie** trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le **sanzioni interdittive**, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e se l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:

- da un soggetto apicale;
- da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La pubblicazione della sentenza di condanna è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, in conformità del Decreto disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità dell'Ente: l'adozione e l'effettiva implementazione del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo

In presenza di reati commessi dai soggetti apicali o subordinati, compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente al quale questi soggetti sono funzionalmente collegati, gli artt. 6 e 7 del Decreto dispongono che la responsabilità dell'Ente non sussiste laddove questi abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto **modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quelli che si sono verificati.**

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato, è previsto che:

- il Modello dovrà prevedere in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, si prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi;
- l'introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

1.5 Linee Guida delle associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria, che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate

prima del maggio 2004 e, ancora, nel marzo 2008. Da ultimo, le Linee Guida di Confindustria sono state aggiornate nel giugno 2021.

Il Modello è redatto in conformità alle Linee Guida di Confindustria.

SEZIONE II: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CSDM

2.1 Descrizione attività e missione di CSDM

CSDM Srl nasce nel 1999 su iniziativa di manager e di ingegneri con esperienza in molteplici settori.
Da piccola realtà, oggi CSDM Srl è diventata l'organismo di riferimento per la Lombardia nei settori: elevatori, impianti elettrici e acque potabili. CSDM è organismo notificato dalla Comunità Europea, n° 0903.
CSDM Srl offre assistenza completa per la gestione degli obblighi di legge relativi agli elevatori ed impianti elettrici, valuta la conformità alla normativa degli impianti visitati e facendosi carico di garantire che i più alti standard di sicurezza siano sempre mantenuti.
Ogni aspetto del lavoro in CSDM Srl viene seguito da ingegneri altamente qualificati che assicurano un elevatissimo standard operativo e il rispetto dei tempi e modi previsti dalle normative.
La presenza attiva di CSDM Srl nei comitati CEI 64 e 31 e commissione UNI ascensori permette all'Azienda di contribuire alla formazione delle norme di settore.

CSDM Srl ha ottenuto le seguenti qualifiche:

- Organismo Notificato dalla Commissione Europea N°0903 dal 21.12.1999.
- Abilitazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi del DPR 462/01

CSDM Srl opera come organismo di terza parte per:

1. **Divisione Impianti Elettrici**

- Impianti elettrici D.P.R. 462/01:
  - Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  - Impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V

2. Divisione Elevatori

- Nuova Direttiva Ascensori (2014/33/UE):
  - Allegato V
  - Allegato VIII
- DPR 162/99 e s.m.i.:
  - Art. 13 e art. 14 verifiche periodiche e straordinarie.

CSDM opera inoltre nei settori:

- **Acque condominiali**: effettuiamo analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque potabili e delle piscine.
- **Cancelli automatizzati**: effettuiamo controlli periodici finalizzati alla verifica del corretto funzionamento e del rispetto delle normative vigenti.

2.2 Il sistema di Governance

Il sistema di Governance e la struttura organizzativa sono strutturati in modo tale da permettere l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il governo della Società è affidato agli organi indicati nello Statuto ed in particolare all'Amministratore Unico.
La Società è soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.

2.3 Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di CSDM ha un impianto tradizionale o gerarchico-funzionale rappresentato nell'organigramma aziendale.

2.4 Obiettivi del Modello Organizzativo

L'Ente con l'introduzione del Modello intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:

- **liceità**, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;

- **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi che si pone, anche in relazione al proprio ruolo nella società e nel territorio in cui opera;
- **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo delle varie sue sedi, sia fra queste ultime e gli interlocutori esterni;
- **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati

La Direzione con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotare la Società di un complesso di principi di comportamento generali e specifici al fine della strutturazione di un **sistema di controllo interno preventivo ed integrato** che risponda alle finalità e alle prescrizioni del Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato il Modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla Società, in quanto sono contrarie ai principi etici cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla Società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.5 Destinatari del Modello

Il Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato" (di seguito i "Destinatari" del Modello).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavoristica instaurati con la Società.

L'ente vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

La Società si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

2.6 Approccio metodologico e valutazione dei rischi

L'analisi e valutazione dei rischi di commissione degli illeciti previsti dal Decreto costituisce il presupposto per la costruzione del Modello.

Con l'analisi dei rischi sono identificati i processi e le attività in cui possono verificarsi i rischi di commissione dei reati e descritto il sistema di controllo interno in tutte le sue componenti.

A questo scopo la Società ha definito una metodologia di analisi e definito un *framework* di controlli.

L'attività di aggiornamento della Mappatura dei rischi è responsabilità della Direzione aziendale. L'OdV, ha il compito di verificarne l'adeguatezza e proporre eventuali integrazioni e aggiornamenti.

2.7 Sistema integrato

La Società sta implementando all'interno della propria organizzazione un sistema articolato di Procedure integrate volto a presidiare i processi aziendali e a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.8 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**. Sono inoltre parte del Modello anche il **Codice Etico** e un **Sistema Disciplinare**.

Nella **Parte Generale** sono riportate:

- Sezione I: il contesto normativo di riferimento;
- Sezione II: il Modello adottato dalla Società;
- Sezione III: l'Organismo di vigilanza;
- Sezione IV: la formazione e informazione al Modello.

Nella **Parte Speciale** sono riportate:

- Le Sezioni inerenti le categorie di reato gestite nel Modello.

Il **Codice Etico** riporta i principi generali e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari (amministratori, soci, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.).

Nel **Sistema Disciplinare** sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni, le possibili violazioni al Modello e relative sanzioni astrattamente comminabili, nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Inoltre completa il Modello il Regolamento dell'ODV e lo schema flussi informativi verso l'OdV.

SEZIONE III: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Requisiti e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

Gli **articoli 6 e 7 del Decreto** prevedono la nomina di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sul suo aggiornamento in virtù delle mutate condizioni generali e gestionali della Società medesima.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, **l'Organismo di Vigilanza** (di seguito **"OdV")** deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- **Autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici dell'Ente, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi.
- **Indipendenza:** la posizione dell'OdV deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, che non si trovi in situazione di conflitto di interesse o in presenza di rapporti patrimoniali tali da minarne l'indipendenza.
- **Professionalità:** il requisito della professionalità si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, tecniche di

revisione, etc. oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva, consulenziale di analisi dei sistemi di controllo.

- **Continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV. All'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi che potrebbero ripercuotersi su aspetti strategici, operativi e finanziari dell'Ente.
- **Onorabilità:** i componenti dell'OdV, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore.

3.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti affidati all'Organismo di Vigilanza sono:

- **Verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello:**
  - verificare l'idoneità del Modello a prevenire l'implementarsi di comportamenti illeciti, nonché a evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
  - verificare il rispetto dei principi di comportamento generali e specifici nonché il rispetto delle procedure previste nel Modello e rilevare eventuali scostamenti.
- **Curare l'aggiornamento del Modello:**
  - promuovere l'aggiornamento del Modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del Modello);
  - verificare costantemente l'aggiornamento dei rischi identificati nell'Allegato Analisi dei Rischi.
- **Pianificare ed attuare azioni da effettuare sulla base delle informazioni provenienti dai flussi verso l'ODV:**
  - Definire le azioni, i controlli ed i monitoraggi da effettuare, sulla base dei dati provenienti dalla Società, controllare lo stato di avanzamento di tali azioni eventualmente coinvolgendo esperti esterni qualificati per i controlli ed i monitoraggi;

- **Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire, l'informazione e la formazione al Modello verso tutti i destinatari;**
- **Riferire periodicamente alla Direzione in merito allo stato di attuazione ed operatività del Modello.**

3.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal Decreto;
- una sentenza di condanna, anche non definitiva o applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal Decreto, del singolo componente dell'OdV.

Il membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano, anche in caso di nomina di un membro dell'OdV, in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Nei casi in cui sia stata emessa sentenza di condanna, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, può disporre la sospensione dei poteri del membro dell'OdV della Società.

3.4 Nomina, composizione e durata dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico.

Il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV sono decisi dall'Amministratore Unico, che può scegliere tra un organismo composto da un unico membro (in questo caso deve essere completamente esterno alla struttura) e un organismo collegiale misto ossia composto da membri interni ed esterni alla Società.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di provvedere all'espletamento di tutte le formalità, quali convocazioni e definizione dell'ordine del giorno delle riunioni. È possibile prevedere l'istituzione di una Segreteria OdV a supporto.

La nomina a OdV dev'essere comunicata al membro nominato e da questi accettata formalmente. In via successiva l'Amministratore Unico provvede a comunicare a tutti i livelli dell'organizzazione la nomina e la composizione dell'OdV con evidenza delle responsabilità, poteri e compiti di Vigilanza.
Al momento della nomina, viene comunicato un autonomo budget di spesa. Esso sarà concordato annualmente con l'Amministratore Unico.
La durata dell'incarico è fissata in 3 anni eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'Amministratore Unico. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore (*prorogatio imperii*).

3.5 Revoca dell'incarico

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV compete esclusivamente all'Amministratore Unico.

Il membro dell'OdV non può essere revocato se non per giusta causa, vale a dire per dolo o colpa grave nello svolgimento dell'incarico.

Per giusta causa di revoca a titolo esemplificativo e non tassativo si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità tra quelli sopra evidenziati;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti propri dell'OdV.

Il membro dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico, fornendone la motivazione all'Amministratore Unico, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

3.6 Reporting dell'OdV verso gli organi societari ed il vertice aziendale

L'OdV deve riferire i risultati della propria attività almeno una volta all'anno all'Amministratore Unico.

A tal fine l'OdV predispone alle scadenze prestabilite una relazione di sintesi del suo operato e un piano di attività per il successivo periodo di riferimento, fatta salva la facoltà dell'OdV di effettuare verifiche e ispezioni anche non programmate prescindendo da quanto previsto nella pianificazione annuale.

L'OdV è tenuto a comunicare agli organi della Società anche le proposte di modifica e/o aggiornamento del Modello.

3.7 Flussi informativi verso l'OdV

I flussi informativi verso l'OdV, peraltro previsti dall'art. 6 del Decreto che espressamente parla di "obblighi informativi", sono uno degli strumenti a disposizione dell'OdV per vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello.

I **flussi informativi** possono essere di tipologie differenti:

- **Flussi ad evento** - che avvengono al verificarsi di un determinato evento o situazione da segnalare all'OdV;
- **Flussi periodici** - definiti su base periodica e concordati con le funzioni aziendali;
- **Segnalazioni** - che possono provenire da parte di qualsiasi dipendente della Società che rileva un pericolo, una possibile frode o altro comportamento che può configurare una violazione del Modello.

I flussi informativi verso l'OdV sono riportati nel dettaglio in apposito schema flussi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo tra i flussi ad evento si richiede l'inoltro all'OdV di:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- decisioni relative al coinvolgimento di società partner nell'ambito di attività per cui è previsto il ricorso a finanziamenti pubblici;
- decisioni in merito allo svolgimento di servizi per cui è previsto il ricorso a finanziamenti pubblici, nuovi, rispetto a quelli tradizionalmente erogati da CSDM
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti e/o collaboratori;
- provvedimenti e/o notizie da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti o di procedimenti giudiziari.

La Società per la gestione dei flussi informativi ha istituito un'apposita casella di posta elettronica dell'OdV, in aggiunta a mezzi di comunicazione tradizionali.

3.8 Riservatezza

L'OdV ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio del proprio incarico, assicurando l'assoluta riservatezza e astenendosi da utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli insiti il suo incarico di OdV.

Tutte le informazioni di cui entra in possesso l'OdV sono trattate in conformità alla legislazione vigente in materia di privacy e in conformità ai requisiti introdotti dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che richiedono di mettere in atto tutte le misure utili per la tutala dell'identità del segnalante di illeciti nei confronti dell'OdV (Legge Whistleblowing).

SEZIONE IV: INFORMAZIONE E FORMAZIONE AL MODELLO

4.1 Attività di informazione e formazione

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Società promuove le attività di informazione e formazione sullo stesso per garantire l'effettiva conoscenza a tutti i livelli con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento degli attori coinvolti nelle aree e processi sensibili e in relazione alla tipologia di rapporto instaurato con la Società.

Il **Modello è comunicato ai dipendenti** della Società mediante copia cartacea visionabile in segreteria e tramite invio di specifiche e-mail informative.
In fase di assunzione di nuovo personale si prevede la consegna di un set informativo costituito dal Codice Etico e si forniscono indicazioni per l'accesso al Modello con l'obiettivo di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Il **Modello è comunicato ai terzi - fornitori** della Società mediante:

- **Pubblicazione sul sito internet** (dove è presente un breve testo descrittivo e il link per scaricare il Codice Etico);
- **Comunicazione scritta o elettronica** sull'adozione del Modello e i vincoli che esso comporta per l'operato dei fornitori, compresi i Professionisti.

Per i propri dipendenti la Società pianifica ed attua adeguati interventi formativi con diverso grado di approfondimento per i soggetti apicali (Soci, Amministratore, Responsabili, altri collaboratori etc.). La **partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria**, per essere considerata efficace inoltre la formazione è soggetta a registrazione ed è possibile al termine delle sessioni, la verifica dell'apprendimento.